

Tribunale di Treviso  
Seconda Sezione Civile  
n. 5/2022 r.g. C.P.

Il Tribunale di Treviso riunito in camera di consiglio in persona dei signori Magistrati:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri      | Presidente   |
| - dott. Lucio Munaro         | Giudice      |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

visto il ricorso depositato in data 4.05.2022, con il quale la società Autobahn Lease s.p.a., in persona dell'amministratore unico Giovanni Genova, ha proposto una domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., riservandosi di depositare entro un assegnando termine la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o la domanda ex art. 182 *bis* legge fall.,

preso atto che la cancelleria ha tempestivamente richiesto la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e trasmesso gli atti al P.M. in sede,

rilevato che la ricorrente ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 e, da ultimo, la situazione patrimoniale aggiornata riferita all'anno 2021 nonché l'elenco nominativo dei creditori ed una situazione patrimoniale aggiornata al 30.04.2022,

ritenuto che:

- tale documentazione comprovi la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda, essendo ubicata la sede legale della ricorrente in Lancenigo di Villorba (Tv) nonché la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi;
- sia dimostrata la sussistenza di rituale delibera dell'organo amministrativo della società in ordine alla proposizione della domanda;
- possa accogliersi la richiesta di concessione del termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata nonché della circostanza che pende istanza di fallimento, in 60 giorni (che verranno a scadere, visto il disposto dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., in data 4 luglio 2022);
- sia opportuno procedere alla nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. ed all'adozione della conseguente regolamentazione in punto sia di fissazione di una cauzione per le spese di procedura sia di previsione degli specifici obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, legge fall.;

p.q.m.

visto l'art. 161, commi 6 e 8, della legge fall.,

1. concede alla ricorrente termine fino al 4 luglio 2022 per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo o della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina quale Commissario giudiziale la dott.ssa Barbara Vettor, disponendo che egli vigili sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del predetto termine e che riferisca immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 della legge fall. e degli altri sotto indicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, depositi la somma di euro 30.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento in un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso Unicredit Banca;

3.2. allo scadere del giorno 30 di ogni mese (a partire dal 30 giugno), depositi una situazione finanziaria aggiornata alla fine del mese precedente e ne trasmetta copia al Commissario giudiziale, unitamente ad una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dai propri legali, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, cui dovrà essere allegato l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute con l'indicazione della giacenza e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. segnala alla ricorrente che:

- fino alla scadenza del termine non possono essere compiuti atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e sono se ne siano adeguatamente motivati e documentati i caratteri di urgenza e utilità;

- non possono essere effettuati pagamenti ai creditori anteriori per nessun motivo;

- occorre la previa e specifica autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis legge fall. e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 *quinquies* legge fall.;

- il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

- verrà considerato elemento dimostrativo di siffatta inidoneità anche il mancato versamento della cauzione nei termini fissati;

5. dispone che il Commissario giudiziale, ricevuta la documentazione di cui al punto 3.2., trasmetta al giudice relatore copia della relazione informativa ed esplicativa e riferisca al Tribunale con sintetica relazione scritta solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi indicati nel punto 4;

6. dispone inoltre che il Commissario utilizzi per la gestione della procedura gli strumenti informatici indicati dal Tribunale (Zucchetti software giuridico).

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Treviso 6 giugno 2022

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri